COMUNE DI BUCCINO provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI (art.7 bis D.lgs. 18/8/2000 come introdotto dall'art.16 della legge 16/1/2003 n.3 e dall'art. 1 quater, comma 5 della legge 20/5/2003 n. 116)

approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26.1.2006

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Funzionari-Responsabili di settore del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito da altre norme statali e regionali.

Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle violazioni delle ordinanze contigibili ed urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale adottati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la loro violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI

Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 03.03.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via

provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

data la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 5

SOGGETTI ACCERTATORI

Fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 raccordandosi con la Polizia Locale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di

ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 6

PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

- Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la

RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e/o obbligato in solido.

Il Funzionario di cui al primo comma può delegare al responsabile la fagure del procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi dell'audizione dell'interessato.

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non risulti effettuato il pagamento misura ridotta previsto dall'articolo 4 regolamento, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il del presente verbalizzante trasmette all'Autorità competente:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ART. 9

COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione dell'ordinanza di archiviazione degli atti pagamento conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lqs. 18 agosto 2000 n. 267, al Funzionario Responsabile del settore e/o dell'Ufficio competente nella materia relativa alla accertata violazione, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, ovvero, eventualmente, competente al rilascio del titolo abilitante dell'attività sanzionatoria.

Viene garantito comunque che verrà effettuata una valutazione direttamente da persona diversa dall'organo accertatore e secondo i richiamati criteri di imparzialità e trasparenza.

Nel caso in cui sia richiesta una audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro due mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione del provvedimento finale si interrompe con la notifica dell'invito per la presentazione del ricorrente fino alla data fissata per l'audizione dell'interessato; qualora, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione, l'interessato non si presenti, senza addurre un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto.

ART. 12

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 13

PAGAMENTO RATEALE

Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689, al pagamento rateale della somma indicata nell'ordinanza ingiunzione.


La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà essere inferiore a ϵ . 25,00 mensili.

ART. 14

DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

Nell'eventuale giudizio di opposizione di cui all'art. 23 Legge



Proposta per il Consiglio

·
Approvazione Regolamento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative locali.=
•

no	Nome	Cognome	Pres.	Ass.	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
1)	Nicola	Parisi	<i>y.</i>	X	
2)	Gregorio	GRIPPO	X		Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
3)	Alfonso	OTAMA	У		Tecnico-contabile.
4)	Pasquale	VIA	X		
5)	Carmine .	POETA	X		li,
6)	Maria Antonietta	BOFFA	Y		IL RESPONSABILE
7)	Gerarda	SALIMBENE	X		
8)	Giovanni	SACCO	Х		
9)	Luciano	VOLPE	У	*	
10)	Pietro Vito	GRIECO	Х		AREA VICILANZA Sevizio Settore II
11)	Franco	PUCCIARIELLO	Х		Sevizio Settore
12)	Francesco	COMENTALE	Х		Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
13)	Gregorio	FISCINA	Y		Tecnica.
14)	Gaetano	DEL CHIERICO	Х		100.
15)	Pasquale	GALLUCCI	Х		1. 18-1.2006
16)	Arturo	Lepore		Х	, ii responsabile
17)	Fernando	Mastursi		х	W / / / /
-	Totali				YAKWI M

		CONSIGLIO Nº 3 1. 2006 ore 17,00		
Approvata 🕅	Rinviata 🗌	Immediata esecutività:	⊠sı	□NO
		•	M	,
•		Il Segretario verbalizzante,		

